TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 26

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 36, 2° comma, modif

Tirocini pratici e corsi per il personale di leva.

Un'aliquota di allievi di alcune categorie e specialita' del Corpo Reale equipaggi marittimi puo' essere inviata a seguire speciali tirocini pratici presso le scuole del Corpo stesso.

Gli allievi L. e D. non ammessi o rimandati dai corsi allievi ufficiali di complemento e rimasti nella leva di mare e gli allievi T. S. sono sempre destinati a seguire un tirocinio pratico a bordo od a terra.

I sotto capi T. S. danno, nell'ultimo trimestre di servizio, presso le rispettive destinazioni, un esame teorico-pratico, per ottenere, all'atto del congedo, la promozione a 2° capo.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-26-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-36-2-comma-modif/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it